REGIONE LAZIO

REGIONE LAZIO

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G13095 **del** 28/09/2026 **Proposta n.** 35944 **del** 24/09/2026

Oggetto:

AGGIORNAMENTO delimitazione area interessata da Xylella fastidiosa. Focolaio Tarquinia SP3-SP45. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Xylella fastidiosa.

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: AGGIORNAMENTO delimitazione area interessata da *Xylella fastidiosa*. Focolaio Tarquinia SP3-SP45. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Xylella fastidiosa*.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G11479 del 10/09/2025 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G02305 del 25/02/2025 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn. 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/ CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 della Commissione del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, e l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda determinate notifiche di non conformità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 gennaio 2022 recante "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)";

VISTO il documento tecnico ufficiale n. 39 del 13/07/2023 del Servizio Fitosanitario Nazionale "Scheda tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*" e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 422 del 14 giugno 2022, n. 437 del 2 agosto 2023 e n. 1276 del 18 dicembre 2025 con le quali è stato approvato e successivamente aggiornato il "Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel Lazio";

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G16786 del 30/11/2022, n. G16787 del 30/11/2022, n. G01628 del 09/02/2023, n. G04384 del 31/03/2023, n. G01361 del 5/2/2025, n. G08058 del 24/06/2025, e n. G16403 del 04/12/2025 e G00600 del 21/01/2026 con le quali, in attuazione del regolamento (UE) di esecuzione n. 2020/1201, è stata approvata l'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* nel territorio laziale, costituita da:

- una zona infetta di raggio almeno 50 m attorno a ciascuna pianta risultata infetta;
- una zona cuscinetto di almeno 2,5 km attorno alle zone infette quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01617 del 10/02/2026 avente ad oggetto "Aggiornamento delimitazione area interessata da *Xylella fastidiosa* Tarquinia SP3-SP45. Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*";

PRESO ATTO CHE:

- l'Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE, ha trasmesso i seguenti rapporti di prova dai quali risulta la positività a *Xylella fastidiosa* di ulteriori 2 campioni di materiale vegetale prelevati nell'ambito delle indagini annuali svolte nell'area delimitata definita dalla determinazione dirigenziale n. G01617 del 10/02/2026

CODICE CAMPIONE	**SPECIE**	**COORDINATE GEOGRAFICHE**		**PROT. RAPPORTO DI PROVA**
		LATITUDINE N	**LONGITUDINE E**	
26T1	*Spartium junceum*	42.238576	11.745328	318402 del 24/03/2026
26T512	*Spartium junceum*	42.244777	11.781315	775518 del 27/07/2026

- Il CREA-DC ha confermato con i seguenti rapporti di prova la positività dei campioni sopra citati a *Xylella fastidiosa* ssp. *multiplex*, genotipo ST87:

CODICE CAMPIONE	**SPECIE**	**PROT. RICHIESTA CONFERMA**	**PROT. RAPPORTO DI PROVA**
26T1	*Spartium junceum*	22869 del 02/04/2026	359982 del 02/04/2026
26T512	*Spartium junceum*	55728 del 04/08/2026	879584 del 01/09/2026

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e.s.m.i. dispone che, qualora la presenza di *Xylella fastidiosa* sia ufficialmente confermata, ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione, è necessario istituire sul territorio un'area delimitata costituita da:

a) zona infetta di raggio 50 m intorno a ciascuna pianta risultata positiva all'organismo nocivo;
b) zona cuscinetto di almeno 2,5 km di raggio intorno a ciascuna zona infetta;

VISTA la delimitazione per *Xylella fastidiosa* allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di essa facente parte integrante e sostanziale costituita da:

a. n. 20 zone infette ciascuna definita da un'area di raggio di 50 m attorno ad ogni pianta risultata positiva, così distinte:
   - n. 1 zona infetta istituita con la determinazione n. G16786 del 30/11/2022,
   - n. 1 zona infetta istituita con la determinazione n. G16787 del 30/11/2022,
   - n. 7 zone infette istituite con le determinazioni n. G01628 del 09/02/2023 e n. G04384 del 31/03/2023,
   - n. 2 zone infette istituite con le determinazioni n. G01361 del 5/2/2025 e n. G08058 del 24/06/2025,
   - n. 3 zone infette istituite con la determinazione n. G16403 del 04/12/2025 e G00600 del 21/01/2026;
   - n. 4 zone infette istituite con la determinazione n. G01617 del 10/02/2026
   - n. 2 zone infette riferite ai nuovi ritrovamenti positivi sopracitati identificati dai codici campioni 26T1 e 26T512;

b. una zona cuscinetto circostante le 20 zone infette di cui alla lettera a), avente un'area di raggio di 2,5 km attorno a ciascuna zona infetta;

CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i., tra l'altro, dispone:

- nella zona infetta, la rimozione delle piante con le modalità indicate all'articolo 7 e la loro distruzione con le modalità indicate all'articolo 9;
- all'articolo 8 che, nella area delimitata, lo Stato membro interessato applichi adeguate misure contro i vettori dell'organismo nocivo specificato;

CONSIDERATO che il D.lgs. 19/2021 prevede:

- all'articolo 33, comma 1, che "...le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate... disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica...";
- all'articolo 33, comma 2, che "Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 21 bis della L. 241/1990 la comunicazione dei provvedimenti …omissis…è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale";

TENUTO CONTO che:

- il presente provvedimento ha carattere cautelare ed urgente e quindi deve essere considerato di immediata efficacia ai sensi della legge n. 241/1990;
- per l'elevato numero dei destinatari e l'urgenza di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie nelle aree delimitate, si ritiene che la comunicazione personale del presente provvedimento non sia possibile e sussistano, pertanto, gli elementi per attivare le forme di comunicazione previste dall'articolo 21-bis della legge n. 241/90;

RITENUTO necessario, al fine di eradicare l'organismo nocivo, prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea e attuare le misure fitosanitarie previste dal regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i. e dal D.lgs. 19/2021, art. 6, lettera o):

1. approvare l'aggiornamento della delimitazione territoriale per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* riguardante il Comune di Tarquinia (area delimitata SP3-SP45), così come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, all'interno della quale trovano applicazione le misure fitosanitarie previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati cartografici:

   - allegato 1A: carta di dettaglio dell'area delimitata nel Comune di Tarquinia (area delimitata SP3-SP45), con individuazione della zona infetta di raggio 50 m e della relativa zona cuscinetto di 2,5 km;
   - allegato 1B: inquadramento regionale delle aree delimitate, con rappresentazione delle aree interessate dalla presenza di *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* nei Comuni di Canino-Montalto di Castro e Tarquinia nel territorio della Regione Lazio;

1. approvare i dati identificativi, la georeferenziazione e le particelle catastali delle nuove aree infette riportati nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

2. disporre l'applicazione, nelle aree infette, individuate nel raggio di 50 metri dalle piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, delle misure fitosanitarie di eradicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., come dettagliatamente descritte nell'allegato 3 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle specie vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa* riportate nell'elenco allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di disporre l'applicazione, nell'area cuscinetto dell'area delimitata, di ampiezza pari a 2,5 km, delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo, come descritte nell'allegato 5 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della delimitazione stessa;

4. di notificare le prescrizioni di cui agli allegati 3 e 5 ai proprietari e ai conduttori dei terreni ricadenti nell'area delimitata e nelle zone infette, mediante pubblicazione della presente determinazione sull'Albo pretorio del Comune di Tarquinia;

ATTESO che:

- ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013;
- le forme di pubblicità idonee siano la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura, sul Geoportale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del Comune di Tarquinia;

DETERMINA

per quanto in premessa, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. e del D.lgs. n.19/2021, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea,

2. approvare l'aggiornamento della delimitazione territoriale per *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* riguardante il Comune di Tarquinia (area delimitata SP3-SP45), così come rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1), parte integrante e sostanziale della stessa, all'interno della quale trovano applicazione le misure fitosanitarie

previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati cartografici:

- allegato 1A: carta di dettaglio dell'area delimitata nel Comune di Tarquinia (area delimitata SP3-SP45), con individuazione della zona infetta di raggio 50 m e della relativa zona cuscinetto di 2,5 km;
- allegato 1B: inquadramento regionale delle aree delimitate, con rappresentazione delle aree interessate dalla presenza di *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex* nei Comuni di Canino-Montalto di Castro e Tarquinia nel territorio della Regione Lazio;

1. approvare i dati identificativi, la georeferenziazione e le particelle catastali delle nuove aree infette riportati nell'allegato 2 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

2. disporre l'applicazione, nelle aree infette, individuate nel raggio di 50 metri dalle piante risultate infette da *Xylella fastidiosa*, delle misure fitosanitarie di eradicazione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i., come dettagliatamente descritte nell'allegato 3 alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle specie vegetali sensibili a *Xylella fastidiosa* riportate nell'elenco allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

3. di disporre l'applicazione, nell'area cuscinetto dell'area delimitata, di ampiezza pari a 2,5 km, delle misure fitosanitarie di prevenzione della diffusione dell'organismo nocivo, come descritte nell'allegato 5 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fino alla revoca della delimitazione stessa;

4. di notificare le prescrizioni di cui agli allegati 3 e 5 ai proprietari e ai conduttori dei terreni ricadenti nell'area delimitata e nelle zone infette, mediante pubblicazione della presente determinazione sull'Albo pretorio del Comune di Tarquinia;

La rappresentazione dell'area delimitata e delle aree infette e il relativo dettaglio catastale sono consultabili sul Geoportale della Regione Lazio.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni fitosanitarie, gli obblighi ed i divieti disposti in attuazione del presente provvedimento; ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

Ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione Lazio, settore agricoltura, sul Geoportale della Regione Lazio e sull'albo pretorio del Comune di Tarquinia.

Il Direttore Regionale

Dott. Roberto Aleandri